



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Procedura di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

Liquidazione del patrimonio del debitore n. 2/2021 V.G.

Il Giudice delegato, dr. Luca Mercuri, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto: Liquidazione del patrimonio del debitore Dr. Rocco Guglielmo,

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.05.2021, l'istante, nato a Catanzaro il 12.09.1963, ha proposto domanda di liquidazione del proprio patrimonio allegando la relazione particolareggiata dei professionisti nominati dall'O.C.C., l'elenco dei beni mobili, mobili registrati e immobili attualmente posseduti.

Con decreto del 20.08.2021 è stata disposta l'integrazione delle dichiarazioni dell'istante e della relazione particolareggiata dei professionisti nominati dall'O.C.C., avv.ti Nicoletta Politelli e Marco Reina, al fine di fornire chiarimenti in ordine ai beni attualmente posseduti e che possono essere messi a disposizione dei creditori, nonché in ordine alle spese effettivamente affrontate in passato e quelle mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare del ricorrente.

Con memoria depositata in data 30.08.21, il ricorrente ha esposto i predetti chiarimenti, evidenziando in particolare la destinazione degli introiti del ricorrente non solo negli ultimi anni.

Con integrazione depositata in data 02.09.21 i Gestori a loro volta hanno meglio evidenziato le indagini svolte per la ricostruzione dell'attivo liquidabile a favore dei creditori e, successivamente, in data 25.10.21 hanno depositato ulteriore verbale redatto alla presenza del ricorrente, il quale in tale occasione ha ulteriormente variato la propria proposta di liquidazione a favore dei creditori, prevedendo, in aggiunta a quanto già proposto, l'...

l'...

...

...



Rilevato che [redacted] quindi in comune appartenente al circondario del Tribunale di Catanzaro e ritenuta quindi sussistente la propria competenza, ai sensi dell'art. 14^{ter}, co. 2 L. 3/2012 e s.m.i.;

Rilevato che sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b) della L. 3/2012 e s.m.i. ed in particolare:

- è persona fisica non soggetta alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e soggetta esclusivamente alle procedure di cui alla L. 3/2012 e s.m.i.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e s.m.i.;

Rilevato che il ricorrente è soggetto in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a) della L. 3/2012 e s.m.i., [redacted]

Rilevato che il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 9, co. 2 e 3 nonché dall'inventario di tutti i beni del debitore di cui all'art. 14^{ter}, co. 3 della L. 3/2012 e s.m.i.;

Rilevato che la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati esposti, dai Gestori della crisi, avv.ti Nicoletta Politelli e Marco Reina, professionisti nominati dal competente O.C.C.;

Attestata dagli stessi l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data di deposito del ricorso;

Ritenute sufficientemente circostanziate le cause dell'indebitamento, come attestate dai medesimo Gestori, nonché l'analisi della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

Acquisito il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda, come risulta dalla relazione dei professionisti nominati dall'O.C.C., come successivamente integrata su richiesta del Giudice;

Considerato inoltre quanto segue:

- che [redacted]
- che [redacted]



- che [redacted]
[redacted];

- che [redacted], per
come dallo stesso indicato in ricorso e nella relazione dei Gestori [redacted]
[redacted];

- che è evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente rispetto all'ammontare dei debiti
cumulati;

- che [redacted]
[redacted] (per un totale quindi
di € 60.000,00 annui e di € 240.000,00 nel quadriennio) [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

- che [redacted]
[redacted]
[redacted] somma che può considerarsi congrua;

- che quanto al patrimonio a disposizione dei creditori lo stesso è stato quantificato in €
325.000,00 composto come segue:

Totale beni immobili € 12.000,00;

Totale beni mobili registrati (Autovetture) € 13.000,00

Totale beni mobili (Opere d'arte) € 300.000,00, a cui si aggiungono ulteriori opere d'arte messe a
disposizione dal fratello del ricorrente per ulteriori € 50.000,00 (verbale del 25.10.21);

- che in tal modo si può prevedere, nel quadriennio, il probabile pagamento integrale dei crediti
privilegiati evidenziati, mentre resterebbero insoddisfatti i creditori chirografari;

Rilevato che il legislatore ha voluto, in coerenza con l'istituto fallimentare, scindere i profili di
ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione, in modo che all'una
non debba conseguire necessariamente l'altra;

Ritenuto quindi che la valutazione di c.d. meritevolezza (contenuta nell'art. 14^{terdecies}) non è stata
presa in considerazione quale condizione di ammissibilità, data principalmente dall'idoneità della
documentazione prodotta alla ricostruzione integrale della situazione economica patrimoniale del



Ritenuto quindi che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito del quadriennio.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di cui agli artt. 14^{ter} e ss. della L. n.3/2012 e s.m.i. per la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei beni del ricorrente Dr. Rocco Guglielmo (c.f. GGLRCC63P12C352R), nato a Catanzaro il 12.09.1963;
2. nomina liquidatore l'avv. Franco LEONE, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942, il quale dovrà depositare accettazione dell'incarico entro 7 giorni dal ricevimento del presente provvedimento mediante deposito di atto telematico in cui dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del RD 16 marzo 1942, n. 267 nonché l'assenza delle condizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3. dispone, ai sensi dell'art. 14^{quinqies}, comma 2, lett. b), che fino alla chiusura della procedura (non essendone prevista l'omologazione) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
4. stabilisce che il ricorso e il presente decreto di apertura siano pubblicati a cura del Liquidatore e a spese del ricorrente nel Registro delle imprese e sul sito internet del Tribunale di Catanzaro nell'apposita sezione, e che gli stessi siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;
5. ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore e a spese del ricorrente, nei registri inerenti i beni immobili e mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore, compresi quelli che dovessero pervenire al debitore nel quadriennio;
6. ordina la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. ~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
8. ordina, ai sensi dell'art. 14^{undecies} L. 3/12, che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14^{ter} medesima legge, costituiscano oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni



medesimi e che ai fini di cui sopra il debitore, in tal caso, integri l'inventario di cui all'articolo 14^{ter}, comma 3;

9. dispone che il ricorrente versi la somma eccedente i su indicati oneri esclusi direttamente al Liquidatore sul conto corrente intestato alla procedura;

10. dispone che il Liquidatore depositi ogni sei mesi una relazione sull'attività compiuta al Giudice delegato;

11. fa presente che il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14^{ter} L. 3/12 è equiparato all'atto di pignoramento e che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14^{undecies}, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Catanzaro, li 09/11/2021

Il Giudice delegato

Dott. Luca Mercuri

